

Anticipi pensionistici: APE sociale e lavoratori precoci

L'**APE Sociale**, disciplinata dalla **Circolare Inps n. 100 del 16 giugno 2017** è una misura sperimentale in vigore fino al 31 dicembre 2018, destinata a soggetti che abbiano compiuto almeno 63 anni, non siano già titolari di pensione diretta e con almeno 30 anni di anzianità contributiva in presenza di determinati requisiti (36 anni per chi ha svolto per almeno sei anni in via continuativa attività difficoltose o rischiose). L'indennità è corrisposta per 12 mensilità l'anno e la rata non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi.

La domanda deve essere presentata online all'INPS entro il **15 luglio 2017** (per chi matura i requisiti nel 2017) o entro il **31 marzo 2018** (per chi matura i requisiti nel 2018).

Il beneficio per i **lavoratori precoci**, disciplinato dalla **Circolare Inps n. 99 del 16 giugno 2017** spetta ai lavoratori con almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima dei 19 anni, se soddisfatti determinati requisiti. Tali lavoratori possono accedere alla pensione anticipata con un requisito contributivo ridotto a 41 anni (anziché, per il 2017, 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

La domanda deve essere presentata online all'INPS entro il **15 luglio 2017** o, per i soggetti che maturano le predette condizioni nel corso degli anni successivi, entro il **1° marzo di ciascun anno**.

In entrambi i casi, i possibili beneficiari dell'anticipo pensionistico devono rispettare una delle seguenti condizioni:

- essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
- assistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, di grado almeno pari al 74 per cento;
- essere lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87 e nell'allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88 che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs 21 aprile 2011, n. 67 (c.d. lavori usuranti).

Con riguardo a questi ultimi lavoratori, per attestare lo svolgimento in via continuativa di una o più delle attività lavorative "gravose" ammesse a beneficio, il dipendente deve farsi rilasciare un'attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto dall'INPS e reperibile on-line sul sito www.inps.it nella sezione "tutti i moduli" – Assicurato/pensionato – Codice AP116 (fac-simile allegato alla presente).

Nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro deve attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio, alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l'applicazione da parte dell'azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.